

1.5 L'attività normativa

Per quanto concerne l'attività normativa svolta nell'anno 2011 in materia di servizio civile nazionale, si fa presente che il provvedimento di maggior rilievo è rappresentato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2011, concernente l'organizzazione interna dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, predisposto ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 2011 recante “Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

Tale provvedimento è stato adottato al fine di adeguare l'organizzazione interna dell'Ufficio alle disposizioni di cui all'art. 28 del sopra citato d.P.C.M. che, nel prevedere al comma 3 l'articolazione dell'Ufficio in non più di due Uffici e nove Servizi, ha reso necessaria la soppressione di un Servizio e la rideterminazione delle competenze tra gli Uffici ed i Servizi medesimi rispetto a quelle previste dal precedente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 luglio 2003 e dal decreto del Ministro per i rapporti con il Parlamento 12 dicembre 2003.

Il decreto predisposto dall'Ufficio, nello stabilire la nuova distribuzione delle competenze, ha tenuto conto, altresì, delle attività relative all'obiezione di coscienza da svolgere in caso di ripristino del servizio di leva obbligatoria.

Si evidenzia inoltre che, nel corso del 2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha avviato il procedimento per l'adozione di un nuovo regolamento volto all'individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi, in attuazione dell'art. 4 della Legge n. 241/1990.

Nell'ambito della ricognizione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, finalizzata all'adozione del suddetto provvedimento, l'Ufficio ha predisposto un elenco contenente tutte le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi curati dallo stesso, così come modificate a seguito della riorganizzazione degli Uffici e Servizi di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 settembre 2011.

Per quanto concerne gli ulteriori provvedimenti normativi adottati nel 2011, occorre menzionare due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati in data 13 gennaio 2011 e 21 settembre 2011, finalizzati rispettivamente ad integrare i componenti della Consulta nazionale per il servizio civile con il rappresentante delle Regioni e Province autonome e a sostituire i rappresentanti nazionali dei volontari di servizio civile in seno alla Consulta medesima.

Nel corso dell'anno è emersa anche la necessità di definire i compiti dei rappresentanti e dei delegati dei volontari di servizio civile nazionale presso la Consulta nazionale, nonché le

procedure e le modalità per la loro elezione. A tal fine è stata adottata un'apposita circolare, in data 15 aprile 2011, volta a fornire specifiche indicazioni sull'argomento.

Un'ulteriore esigenza sorta nel corso del 2011 è stata quella di modificare alcune disposizioni di cui alle Circolari del 17 giugno 2009 e del 2 agosto 2010, recanti norme sull'accreditamento degli Enti di servizio civile nazionale. In tale ottica è stata emanata la Circolare in data 25 luglio 2011, con la quale sono stati prorogati i termini relativi agli adempimenti connessi all'iscrizione agli Albi degli Enti di Servizio civile nazionale.

1.6 Il contenzioso in materia di Servizio civile nazionale

1.6.1 Procedimenti instaurati innanzi al Giudice amministrativo e al Giudice ordinario.

Nell'anno 2011 sono stati instaurati nei confronti dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e delle Regioni complessivamente dodici contenziosi, di cui undici giurisdizionali (sette innanzi al giudice amministrativo e quattro innanzi al giudice ordinario) ed uno amministrativo al Capo dello Stato. Nell'ambito di tali contenziosi, undici sono stati proposti avverso provvedimenti adottati dall'Ufficio ed uno, quello straordinario al Presidente della Repubblica, avverso un atto adottato dalla Regione Campania.

Con riferimento ai sette ricorsi proposti innanzi al giudice amministrativo, occorre precisare che cinque sono stati presentati da Enti iscritti all'Albo nazionale e hanno riguardato il procedimento di valutazione dei progetti curato dall'Ufficio, mentre due sono stati proposti da giovani che hanno contestato le procedure per la selezione di volontari da impiegare in progetti di servizio civile.

Nell'ambito dei quattro ricorsi proposti innanzi al giudice ordinario, si segnala che due sono stati presentati da volontari che hanno citato in giudizio l'Ufficio per il risarcimento dei danni derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento del servizio civile e due sono stati proposti da soggetti estranei al servizio civile, precisamente da cittadini stranieri che hanno denunciato il comportamento discriminatorio dell'Ufficio, laddove prevede la cittadinanza italiana quale requisito di ammissione alla procedura di selezione per l'impiego di volontari in progetti di servizio civile.

Un ulteriore ricorso è stato proposto innanzi al giudice di pace dal coniuge di un disabile, assistito da un volontario del servizio civile e ha riguardato il risarcimento dei danni patiti a

causa di un furto commesso dal medesimo volontario. Tale procedimento non è stato iscritto a ruolo da parte attrice e pertanto non è incluso nel numero dei contenziosi trattati.

Dalla ricognizione sopra effettuata si evince che la novità di maggior rilievo è costituita dai ricorsi proposti dai cittadini stranieri che, nel contestare il requisito della cittadinanza italiana per l'ammissione al Servizio civile, hanno sollevato una complessa problematica riguardante l'opportunità di estendere anche agli stranieri la partecipazione al servizio stesso.

Il numero dei contenziosi instaurati nell'anno 2011 e il relativo stato di trattazione sono indicati, rispettivamente, alle **tabelle 8 e 9**, mentre alle **tabelle 10 e 11** è indicato lo stato di trattazione dei contenziosi instaurati rispettivamente innanzi all'Autorità Giudiziaria e al Capo dello Stato pervenuti dall'anno 2003 fino all'anno in corso e tuttora pendenti.

Da un confronto tra le tabelle relative al contenzioso del 2011 e quelle di cui alla relazione al Parlamento del 2010, si evince che nel corso dell'anno 2011 si è registrata una riduzione dei ricorsi presentati dagli Enti iscritti agli albi di Servizio civile e riguardanti le procedure di valutazione dei progetti curate sia dall'Ufficio che dalle Regioni e Province autonome. Si rileva, al riguardo, che tale riduzione è dovuta anche alla procedura - già utilizzata dall'Ufficio negli ultimi due anni - che consente agli Enti, successivamente alla pubblicazione della graduatoria "provvisoria" dei progetti, di presentare eventuali contestazioni in merito alla valutazione effettuata dalla commissione esaminatrice, permettendo all'Ufficio, alle Regioni e Province autonome di sanare possibili errori di valutazione ed evitare l'instaurarsi di un inutile contenzioso.

Con riferimento ai contenziosi proposti nel 2011 dai volontari, il numero è rimasto invariato rispetto all'anno precedente, tuttavia le questioni sollevate nei ricorsi sono state differenti in quanto hanno riguardato le procedure di selezione per l'impiego di giovani in progetti di Servizio civile ed il risarcimento dei danni derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento del servizio stesso.

Per quanto concerne i procedimenti sanzionatori instaurati a carico degli Enti di servizio civile, si segnala che nell'anno 2011 non sono pervenuti ricorsi, né sono stati instaurati contenziosi nell'ambito del procedimento di iscrizione agli Albi degli Enti di servizio civile, tenuto conto che non sono stati riaperti i termini per la presentazione delle istanze di accreditamento o di adeguamento dell'iscrizione ai relativi Albi.

Nell'ambito del contenzioso illustrato nelle tabelle 8 e 9 sono inseriti i due ricorsi sopramenzionati, presentati da cittadini stranieri, che hanno riguardato fattispecie diverse rispetto a quelle dello scorso anno.

1.6.2 Ricorsi proposti dagli Enti di servizio civile avverso i provvedimenti dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.

Come sopra accennato, cinque ricorsi sono stati presentati dagli Enti di servizio civile avverso provvedimenti adottati dall'Ufficio nell'ambito del procedimento di valutazione dei progetti. In particolare, un ricorso ha riguardato un provvedimento di esclusione dalla valutazione di qualità di tre progetti; tale provvedimento è stato adottato dall'Ufficio a seguito dell'accertamento della mancata individuazione dei soggetti incaricati di svolgere la formazione, non essendo stato indicato, alla voce *“Nominativi e dati anagrafici dei formatori”*, alcun nominativo né inviato alcun *curriculum*.

L'Ufficio ha rappresentato all'Avvocatura competente la rilevanza e il carattere di imprescindibilità della formazione che emergono dalla normativa in materia di servizio civile (art. 1 Legge n.64 del 2001 e Circolare 17 giugno 2009): la formazione assicura la piena realizzazione dei progetti, in quanto fornisce ai volontari le conoscenze necessarie per svolgere al meglio le concrete attività previste dai progetti stessi, pertanto, l'omessa individuazione dei formatori, di fatto, si traduce nella mancata disponibilità di personale addetto alla formazione dei volontari. Tale anomalia giustifica l'esclusione dalla valutazione di merito dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo 4.1 del citato *“Prontuario”*, approvato con D.P.C.M. del 4 novembre 2009, che dispone di non procedere alla valutazione in presenza di alcune irregolarità, tra cui il *“mancato invio dei curricula degli Operatori locali di progetto, dei Responsabili locali di ente accreditato e Formatori specifici (...)”*, e in caso di corretta redazione della scheda progetto *“ivi compresa l'omissione della compilazione di una delle singole voci obbligatorie previste”*.

In relazione a questo ricorso, nell'anno 2011 è pervenuta un'ordinanza da parte del giudice amministrativo che ha disposto l'ammissione con riserva alla valutazione dei tre progetti oggetto del gravame.

Per quanto concerne i quattro ricorsi riguardanti la valutazione di qualità di progetti di servizio civile, i ricorrenti hanno contestato essenzialmente i punteggi attribuiti ad alcune voci delle schede progetto (relative, ad esempio, alla descrizione del progetto e agli obiettivi perseguiti; ai copromotori e *partners* del progetto; alle risorse tecniche e strumentali impiegate per la realizzazione del progetto).

A riguardo, l'Ufficio ha precisato, in vista del giudizio, quanto segue: i punteggi sono stati attribuiti alle singole voci delle schede progetto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal citato *“Prontuario”*, in base alla completezza della compilazione delle singole voci; le disposizioni

introdotte con il “*Prontuario*” e con le relative note esplicative indicano con chiarezza le modalità per la redazione degli elaborati progettuali e specificano tutti gli elementi e le informazioni che ogni singola voce della scheda progetto deve contenere, al fine di consentire agli Enti una compiuta e completa elaborazione dei progetti.

L’Ufficio ha, altresì, chiarito che il giudizio espresso dalla commissione di valutazione rappresenta, comunque, la manifestazione di una discrezionalità tecnica di cui ogni commissione esaminatrice dispone laddove si trovi ad esprimere un giudizio che non sia una mera applicazione di criteri rigidi e cristallizzati. Infatti, i criteri stabiliti nella griglia di valutazione prevedono un punteggio minimo e massimo che consente alla commissione di effettuare una valutazione discrezionale.

In ordine ai quattro suddetti ricorsi non è pervenuta, nel corso del 2011, alcuna pronuncia da parte del giudice amministrativo.

1.6.3. Ricorsi proposti dai volontari avverso i provvedimenti dell’Ufficio nazionale per il servizio civile.

Nel corso del 2011, come già evidenziato, sono stati presentati dai volontari quattro ricorsi: due, proposti innanzi al Giudice amministrativo, hanno riguardato la procedura di selezione per l’impiego in progetti di Servizio civile; altri due, invece, proposti innanzi agli organi della giustizia ordinaria, hanno riguardato il rapporto instauratosi tra Ufficio e volontario, a seguito della sottoscrizione del contratto di Servizio civile.

In particolare, un ricorso ha avuto ad oggetto un provvedimento di esclusione del ricorrente da due procedure selettive, determinata dall’accertamento di una causa di esclusione, prevista dai bandi di selezione, consistente nella presentazione di duplice domanda di partecipazione a progetti inseriti in bandi diversi. A seguito del ricorso, l’Amministrazione ha rilevato l’insussistenza della suddetta causa di esclusione, in quanto una delle due domande era inammissibile poiché presentata tardivamente; pertanto ha ammesso il ricorrente a partecipare all’altro progetto per il quale era stata presentata regolare istanza. Il Giudice amministrativo, pronunciandosi, ha dichiarato tale ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Nel secondo ricorso, relativo alla selezione dei volontari, il ricorrente ha chiesto l’annullamento della graduatoria contestando le modalità di svolgimento della procedura di selezione e la valutazione effettuata dalla commissione esaminatrice. L’Ufficio ha rappresentato all’Avvocatura competente che le selezioni dei volontari sono svolte, tramite apposite commissioni, dagli Enti presso i quali i volontari saranno impiegati e che gli elementi riguardanti

la procedura selettiva possono essere forniti unicamente dai medesimi Enti. L'Ufficio, infatti, interviene in una fase successiva del procedimento, provvedendo all'approvazione delle graduatorie, previo accertamento del possesso, da parte dei candidati selezionati, dei requisiti di ammissione al servizio civile e non svolge alcun controllo di merito.

Sulla questione il Giudice Amministrativo si è pronunciato dichiarando il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere, in quanto l'Ente di servizio civile, che ha curato la selezione dei candidati, ha riconosciuto il danno lamentato dal ricorrente provvedendo a liquidare lo stesso per equivalente.

Gli altri due contenziosi, instaurati dai volontari innanzi agli organi della giustizia ordinaria, hanno riguardato richieste di risarcimento danni per infortuni subiti durante lo svolgimento del servizio civile.

Con riferimento ad un ricorso, presentato innanzi al Giudice ordinario, l'Amministrazione ha fatto presente l'infondatezza dello stesso in quanto il ricorrente non aveva subito postumi invalidanti permanenti a causa dell'infortunio e, pertanto, non sussisteva alcun diritto al risarcimento. Infatti, la polizza assicurativa non prevede l'erogazione di somme nelle ipotesi di infortuni comportanti invalidità temporanee (totali o parziali), in quanto la *condicio sine qua non* per la copertura assicurativa è costituita unicamente dall'aver patito postumi invalidanti permanenti. Tuttavia la normativa in materia ("Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile", approvato con D.P.C.M. in data 4 febbraio 2009) riconosce al volontario, in caso di infortuni determinanti invalidità temporanee, il diritto a non subire alcuna decurtazione del compenso mensile. L'Ufficio, nel rispetto di tale normativa, ha corrisposto al ricorrente l'intera retribuzione fino a completa guarigione clinica e l'assicurazione ha riconosciuto allo stesso un rimborso per le spese mediche sostenute.

Nel corso dell'anno 2011 non sono intervenute pronunce del Giudice in merito a tale contenzioso.

Per quanto concerne l'ulteriore contenzioso, si fa presente che lo stesso è stato proposto innanzi al Giudice di pace da una volontaria che ha chiesto la rivalutazione dell'indennizzo, liquidato dall'assicurazione per l'invalidità riportata a seguito di un infortunio occorso durante lo svolgimento del servizio civile.

Tale contenzioso si è concluso con un atto di rinuncia della parte attrice cui non ha fatto seguito, nel corso dell'anno, alcuna pronuncia del giudice adito.

1.6.4. Contenzioso relativo ai ricorsi presentati dagli Enti e dai volontari avverso i provvedimenti adottati dalle Regioni e/o Province autonome.

Come già segnalato al paragrafo 1.6.1, nel corso dell'anno 2011 è pervenuto all'Ufficio un solo ricorso presentato avverso un atto adottato nell'ambito del procedimento di valutazione dei progetti di servizio civile curato dalla Regione Campania.

In particolare il contenzioso è stato instaurato dal Comune di Napoli, Ente iscritto all'Albo della Regione Campania, che ha presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contestando l'autenticità di una scheda di valutazione, relativa ad un progetto di Servizio civile presentato dal Comune stesso, ritenuta difforme rispetto a quella elaborata dalla commissione esaminatrice.

Nel 2011 l'Ufficio ha svolto attività istruttoria richiedendo alla Regione Campania di produrre la documentazione necessaria, ai fini della predisposizione della richiesta di parere da inoltrare al Consiglio di Stato; tuttavia nell'anno di riferimento tale attività non si è conclusa, in quanto i documenti della Regione Campania sono pervenuti in modo parziale e non hanno consentito uno studio completo ed una valutazione della questione da parte dell'Ufficio.

1.6.5 Ricorsi proposti da cittadini stranieri.

Nell'anno di riferimento, come già evidenziato, sono stati instaurati innanzi al Tribunale ordinario - sezione Lavoro - due ricorsi ex artt. 44 del D.Lgs. n. 286/1998, 4 del D.Lgs. n. 215/2003 e 702 *bis* c.p.c. da giovani non aventi cittadinanza italiana. In tali ricorsi è stato denunciato il comportamento discriminatorio dell'Ufficio laddove, nel bando per la selezione di 10.481 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 20 settembre 2011), è stata richiesta la cittadinanza italiana quale requisito di ammissione alla procedura di selezione, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 5 aprile 2002, n.77. I ricorrenti hanno, altresì, sollevato l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'articolo 3 del citato decreto legislativo, con riferimento agli articoli 2 e 3 della Costituzione.

L'Ufficio ha rappresentato, preliminarmente, alle Avvocature distrettuali che l'articolo 3 del citato bando è pienamente conforme alle disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 77/2002 e, quindi, incontestabile sotto il profilo della legittimità. A parere dell'Ufficio la questione sollevata attiene, quindi, non alla disposizione di cui all'articolo 3 del bando di selezione dei volontari, bensì alla legittimità costituzionale della norma primaria (articolo 3 del D.Lgs. 77/2002), che

potrebbe essere stravolta solo a seguito di una pronuncia di illegittimità da parte del giudice delle leggi o di un intervento del legislatore.

Sul punto è stato fatto presente, altresì, che la questione è stata esaminata dal Parlamento in sede di approvazione del D.Lgs. 77/2002; infatti, dai lavori parlamentari, emerge che nel testo originario era prevista anche l'ammissione al Servizio civile degli stranieri, regolarmente residenti in Italia da almeno tre anni, e che tale previsione è stata espunta da parte della Commissione affari costituzionali della Camera.

L'Ufficio, inoltre, ha segnalato che la scelta del legislatore di escludere gli stranieri dall'accesso al Servizio civile nazionale trova la sua *ratio* nella qualificazione oggettiva di tale istituto come modalità di difesa della Patria. Infatti, il Servizio civile, anche dopo la sospensione della leva obbligatoria, ha mantenuto la sua natura di servizio volto alla "difesa della Patria", ponendosi a tale stregua in posizione parallela al servizio militare.

La matrice unitaria dei due istituti, che si configurano come servizi della Repubblica tesi alla salvaguardia delle Istituzioni repubblicane e al bene della collettività, emerge anche dalla lettura congiunta di alcuni articoli riferiti sia al Servizio civile che a quello militare (art. 1 Legge n. 64/ 2001; art. 1 D.Lgs. 77/2002; artt. 87 e 89 D.Lgs. 66/2010); pertanto, analogamente a quanto stabilito per il servizio militare professionale (articolo 635 del citato D.Lgs. 66/2010), la cittadinanza italiana è stata ritenuta dal legislatore un requisito necessario anche per l'accesso al Servizio civile.

La stessa Corte Costituzionale, nelle sentenze n. 228 del 16 luglio 2004 e n. 431 del 28 novembre 2005, ha riconosciuto la matrice unitaria dei due servizi nel dovere di difesa della Patria, di cui costituiscono forme di adempimento volontario, chiarendo che la previsione del sacro dovere di difesa della Patria, contenuta nel primo comma dell'art. 52 della Costituzione, ha un'estensione più ampia dell'obbligo di prestare il servizio militare e comprende anche attività di impegno sociale non armato.

Nell'anno 2011 non sono intervenuti sviluppi processuali in ordine ai due procedimenti instaurati dagli stranieri; tuttavia la questione ha avuto un notevole rilievo mediatico, che induce ad una riflessione sugli effetti che l'eventuale ammissione al Servizio civile degli stranieri potrebbe generare in ordine all'acquisizione del diritto alla cittadinanza italiana, problematica quest'ultima oggetto di particolare attenzione da parte delle Istituzioni.

1.6.6. Contenzioso relativo ai ricorsi presentati negli anni precedenti proposti da Enti di servizio civile e volontari.

L'Ufficio, nel corso del 2011, ha continuato la trattazione del contenzioso instaurato negli anni precedenti e ancora pendente. Il numero dei ricorsi non ancora definiti al 31 dicembre 2010 ammontava a 117, di cui 1 amministrativo e 116 giurisdizionali (111 pendenti in primo grado e 5 in secondo grado).

Nell'ambito di tale contenzioso, per quanto concerne i giudizi instaurati dagli Enti di servizio civile innanzi al giudice amministrativo (93 in primo grado e 4 in secondo grado), si precisa che nel 2011 sono stati definiti in primo grado sette ricorsi riguardanti il procedimento di valutazione dei progetti. In particolare sono pervenute cinque pronunce favorevoli all'Amministrazione che hanno rigettato i ricorsi e due di accoglimento. L'unico contenzioso presentato in materia di appalti, pendente in primo grado nel 2010, non è stato definito nel corso dell'anno 2011.

Per quanto riguarda, invece, i contenziosi instaurati dai volontari (17 in primo grado e 1 in secondo grado), si precisa che nell'anno 2011 sono intervenute tre pronunce del giudice amministrativo che hanno definito giudizi pendenti in primo grado e relativi a ricorsi riguardanti il procedimento di selezione dei volontari. In particolare, una sentenza è stata sfavorevole all'Amministrazione e le altre due pronunce hanno dichiarato improcedibili i ricorsi per cessata materia del contendere e per carenza di interesse.

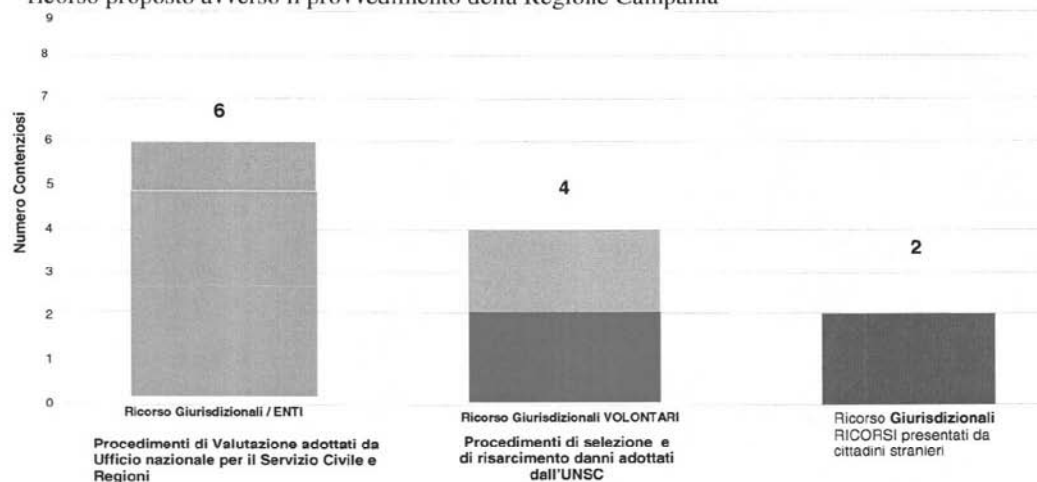
Nel 2011 sono stati altresì definiti sei contenziosi concernenti questioni connesse allo svolgimento del servizio. In particolare, tre di tali contenziosi, instaurati da volontari innanzi al giudice del lavoro, hanno avuto ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall'anticipata conclusione del Servizio civile per ragioni a loro non imputabili e si sono conclusi con decisioni favorevoli all'Amministrazione. Altri due contenziosi sono stati instaurati al fine di ottenere il risarcimento di danni derivanti da infortuni occorsi a volontari durante lo svolgimento del Servizio civile e le sentenze intervenute sono state una favorevole all'Amministrazione e l'altra sfavorevole. Un ultimo contenzioso, pendente in secondo grado, ha riguardato l'avvio al servizio e si è concluso con una pronuncia sfavorevole all'Ufficio.

Con riferimento all'unico ricorso amministrativo, pendente nell'anno 2010, instaurato da un volontario avverso il procedimento di selezione dei volontari, si fa presente che lo stesso è ancora pendente, considerato che nel corso del 2011 il Consiglio di Stato non ha espresso il parere richiesto.

Tab. 8 – Contenziosi instaurati nell'anno 2011

TIPOLOGIA	RICORRENTI					Totale
	Contenziosi Enti		Contenziosi Volontari		Contenziosi diversi	
CONTENZIOSI	Procedimenti di esclusione e valutazione progetti curati dall'UNSC	Procedimenti di valutazione progetti curati dalle Regioni	Procedimenti di selezione volontari	Risarcimento danni		
Ricorsi al Giudice Amministrativo	5		2			7
Ricorsi al Capo dello Stato		1*				1
Procedimenti innanzi al Giudice Ordinario				2	2	4
Totale	5	1	2	2	2	12

* ricorso proposto avverso il provvedimento della Regione Campania



Tab. 9 - Stato del contenzioso in materia di Servizio civile nazionale instaurato nell'anno 2011

				Fase cautelare		Fase decisoria		Ricorsi pendenti	
		Oggetto dei ricorsi	Ricorsi presentati	Ordinanze favorevoli all'UNSC	Ordinanze sfavorevoli all'UNSC	Pronunce di rito	Pronunce di merito e rinunce		
Ricorsi presentati dagli Enti	Ricorsi giurisdizionali	Procedimento di accreditamento Albo Enti Servizio Civile	-	-	-	-	-	-	
		Procedimento valutazione progetti	4	-	1	-	-	4	
		Procedimenti di esclusione dalla valutazione	1	-	-	-	-	1	
	Ricorsi al Capo dello Stato	Procedimento valutazione progetti	1*					1	
		Totale ricorsi enti	6	-	1	-	.	6	
Ricorsi presentati dai volontari		Ricorsi giurisdizionali	Procedimento selezione volontari	2				2**	-
			Risarcimento danni	2	-	-	-	-	2
			Totale ricorsi volontari	4	-	-	-	2	2
Ricorsi presentati da stranieri		Ricorsi giurisdizionali	Procedimento selezione volontari	2					2
			Totale ricorsi stranieri	2				-	2
Ricorsi presentati da altri		Ricorsi giurisdizionali	Gare d'appalto					-	-
			Totale ricorsi altri soggetti					-	-
Totale ricorsi			12				2	10	

* ricorso presentato avverso il provvedimento della Regione Campania

** dichiarati improcedibili per cessata materia del contendere e per sopravvenuta carenza d'interesse

Tab. 10- Stato del contenzioso giudiziario in materia di Servizio civile nazionale trattato nell'anno 2011 (proveniente dagli anni 2003 e seguenti)

	OGGETTO DEI RICORSI	RICORSI CONCLUSI NEL 2011			RICORSI CONCLUSI AL 31.12.2010	RICORSI PENDENTI AL 31.12.2011		Totale ricorsi pervenuti al 31.12.11
		Pronunce di rito 2011	Pronunce sfavorevoli all'UNSC 2011	Pronunce favorevoli all'UNSC 2011	Pronunce pervenute entro il 2010	Ricorsi pendenti 1° grado	Ricorsi pendenti 2° grado	
Ricorsi presentati dagli enti	Procedimento di iscrizione Albo Enti Servizio Civile	-	-	-	2	5	2	9
	Procedimento valutazione progetti	-	2	5	3	74	2	86
	Procedimento sanzionatorio	-	-	-	1	11	-	12
	Procedimenti vari	-	-	-	-	1	-	1
	Stato ricorsi Enti	0	2	5	6	91	4	108
Ricorsi presentati dai volontari	Procedimento selezione volontari	2	1	-	4	3	-	10
	Procedimento connesso allo svolgimento del servizio dei volontari	-	2	4	4	7	-	17
	Risarcimento danni	-	-	-	1	1	-	4
	Stato ricorsi Volontari	2	3	4	9	13		31
Ricorsi presentati da stranieri	Procedimento di selezione volontari					2		2
	Stato ricorsi Stranieri	-	-	-	-	2	-	2
Ricorsi presentati da altri soggetti	Gare d'appalto					1		1
	Stato ricorsi altri soggetti					1		1
Situazione complessiva ricorsi		2	5	9	15	107	4	142

Tab. 11- Stato dei ricorsi amministrativi in materia di servizio civile nazionale trattati nell'anno 2011 (provenienti dagli anni 2003 e seguenti)

	Oggetto dei ricorsi	Pronunce di rito 2011	Pronunce sfavorevoli all'UNSC 2011	Pronunce favorevoli all'UNSC 2011	Pronunce pervenute entro il 2010	Ricorsi pendenti al 31.12.2011	Totale ricorsi pervenuti al 31.12.2011
Ricorsi presentati dagli enti	<i>Procedimento di iscrizione Albo Enti Servizio Civile</i>	-	-	-	1	-	1
	<i>Procedimento valutazione progetti</i>	-	-	-	3	1	4
	<i>Procedimento sanzionatorio</i>	-	-	-	1	-	1
	<i>Procedimenti vari</i>	-	-	-	-	-	-
	Stato ricorsi enti	0	0	0	5	1	6
Ricorsi presentati dai volontari	<i>Procedimento selezione volontari</i>	-	-	-	-	1	1
	<i>Procedimento connesso allo svolgimento del servizio dei volontari</i>	-	-	-	-	-	-
	<i>Procedimenti vari</i>	-	-	-	-	-	-
	Stato ricorsi volontari	0	0	0	0	1	1
Situazione complessiva ricorsi		0	0	0	5	2	7

1.7. Il contenzioso in materia di obiezione di coscienza

Come noto, la leva obbligatoria è stata sospesa con decorrenza dal 1° gennaio 2005 dalla Legge 23 agosto 2004, n. 226, recepita nel D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66, recante codice dell'ordinamento militare. Dal 2005, quindi, si è registrata una progressiva diminuzione del contenzioso, fino all'assenza registrata nell'anno di riferimento, durante il quale l'Ufficio ha comunque proseguito la trattazione dei ricorsi ancora pendenti.

In particolare, nell'anno 2011 sono pervenute all'Ufficio 20 sentenze del Giudice amministrativo e una del Giudice ordinario che hanno definito parte dei giudizi pendenti in primo grado. Nell'ambito delle pronunce emanate dal Giudice amministrativo, 14 hanno dichiarato perenti i ricorsi presentati da obiettori di coscienza, non essendo stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza entro i tempi previsti dall'articolo 9, comma 2 della Legge n. 205 del 2000; due pronunce hanno dichiarato l'improcedibilità dei ricorsi volti ad ottenere l'annullamento di provvedimenti di avvio al servizio, in quanto, a seguito della sospensione della

leva obbligatoria, è sopravvenuta una carenza di interesse a ricorrere. Un'ulteriore pronuncia ha definito improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso proposto per l'annullamento di un provvedimento di rigetto dell'istanza volta ad ottenere la cancellazione dall'elenco degli obiettori di coscienza.

Nel corso dell'anno si è concluso un altro giudizio, istaurato innanzi al Tribunale amministrativo, avverso il silenzio inadempimento dell'Amministrazione. La pronuncia ha dichiarato in parte inammissibile il gravame, con riferimento a due ricorrenti, in quanto non sussistevano i presupposti per la formazione del silenzio dell'Amministrazione, essendosi la stessa espressa prima della presentazione del ricorso. Con riferimento ad altri due ricorrenti, lo ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, anche se in ritardo, l'Amministrazione aveva comunque riscontrato la richiesta dei ricorrenti.

Sono, altresì, pervenute due ulteriori pronunce del Giudice amministrativo, sfavorevoli all'Ufficio, in quanto hanno accolto i ricorsi proposti dai ricorrenti: uno concernente un provvedimento di avvio al servizio e l'altro il riconoscimento della causa di servizio per decesso conseguente a grave incidente.

Nell'anno di riferimento si è definito, sfavorevolmente all'Amministrazione, anche un giudizio instaurato innanzi al Giudice ordinario, in ordine ad una richiesta di risarcimento danni conseguente all'illegittimo svolgimento del servizio civile da parte di un obiettore di coscienza, precettato sulla base di un provvedimento annullato a seguito della definizione di un ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica.

Per quanto concerne il giudizio pendente innanzi alla Corte di Cassazione, indicato nella tabella relativa allo scorso anno, si fa presente che lo stesso è stato definito nel 2011 con una sentenza di inammissibilità.

Nell'anno in corso l'Ufficio ha appreso dalle competenti Avvocature, cui aveva chiesto di impugnare sei sfavorevoli pronunce di primo grado, che non è stato proposto alcun appello, pertanto per tali contenziosi le sentenze di primo grado sono passate in giudicato.

Nella tabella 12 è indicato lo stato del contenzioso instaurato negli anni precedenti, aggiornato con le pronunce pervenute all'Ufficio nel corso dell'anno 2011 e dalla stessa sono stati espunti i sei contenziosi indicati nell'anno 2010 come pendenti in secondo grado, per i quali l'Avvocatura non ha proposto appello.

Tab. 12 - Stato dei ricorsi in materia di obiezione di coscienza trattati dal 1.1.2000 al 31.12.2011

	Numero Ricorsi
<i>Ricorsi giurisdizionali conclusi*</i>	2239
<i>Ricorsi giurisdizionali pendenti in primo grado</i>	119
<i>Ricorsi giurisdizionali pendenti in secondo grado**</i>	14
<i>Ricorsi giurisdizionali pendenti alla Corte suprema di cassazione</i>	0
<i>Ricorsi giurisdizionali pendenti, ma definiti con provvedimenti di autotutela</i>	17
<i>Ricorsi al Capo dello Stato pendenti</i>	1
<i>Ricorsi al Capo dello Stato conclusi</i>	58
Totale Ricorsi	2448

* Sono stati definiti 22 ricorsi, di cui 1 innanzi al Giudice ordinario, 20 innanzi al Giudice amministrativo e 1 innanzi alla Suprema Corte di Cassazione.

** Rispetto all'anno 2010, non sono stati considerati 6 ricorsi, conclusi in primo grado con pronunce sfavorevoli, avverso le quali l'Avvocatura dello Stato non ha proposto impugnativa.

1.8 L'attività inerente gli atti parlamentari di sindacato ispettivo

Per quanto concerne gli atti di sindacato ispettivo, durante l'anno 2011 sono stati forniti elementi di risposta in merito a trentatre interrogazioni parlamentari, inoltrati all'Ufficio legislativo dell'autorità politica delegata a svolgere le funzioni in materia di Servizio civile nell'anno di riferimento.

Per quanto riguarda in dettaglio il contenuto delle interrogazioni e delle risposte, si rinvia al fascicolo degli atti di indirizzo e di controllo della XVI legislatura, pubblicati sul sito istituzionale della Camera dei Deputati.

1.9 L'attività di verifica

L'attività ispettiva svolta dall'Ufficio sul territorio nazionale nell'anno 2011 presso gli Enti iscritti all'albo nazionale di Servizio civile, ai sensi dell'art. 8 della Legge 6 marzo 2001, n. 64 e dell'art. 2, comma 1, e art. 6 comma 6 del D. Lgs. 5 aprile 2002 n. 77, è stata finalizzata ad accertare il rispetto delle disposizioni normative relative alla regolare gestione dei progetti ed al corretto impiego dei volontari.

Il lavoro ispettivo è stato eseguito alla luce del DPCM del 6 febbraio 2009 concernente: *“Disposizioni per lo svolgimento delle funzioni di controllo e verifica sull'attuazione dei progetti*

di servizio civile nazionale nonché la disciplina dei doveri degli Enti di servizio civile e delle infrazioni punibili con le sanzioni amministrative previste dall'art. 3 bis della legge 6 marzo 2001, n. 64". Tale attività è stata effettuata da funzionari dell'Ufficio sia attraverso l'analisi dei documenti relativi al coordinamento dei volontari e alla realizzazione delle attività previste dai progetti stessi, sia per mezzo di colloqui con i responsabili degli Enti e con i volontari in servizio, seguendo schemi ispettivi predefiniti volti a rendere omogenee le modalità delle verifiche.

La programmazione dei controlli, anche per il 2011, è stata predisposta seguendo le modalità procedurali degli anni precedenti, nell'ottica della massima trasparenza e della parità di trattamento tra gli Enti attuatori. Si è tenuto conto del numero dei progetti attivi e delle rispettive sedi di attuazione, nonché della loro dislocazione territoriale su base regionale, in aggiunta all'effettiva capacità organizzativa ed operativa dell'Ufficio nazionale per il servizio civile in materia di verifiche, al fine di impiegare in modo efficiente le risorse a disposizione.

Le verifiche effettuate nell'anno solare 2011 sono state nel complesso 383, di cui 379 programmate e 4 disposte a seguito di segnalazioni concernenti irregolarità nella gestione dei volontari o nella realizzazione dei progetti (Tab. 13), ed hanno interessato circa il 10% delle 3825 sedi di realizzazione dei 722 progetti avviati nell'anno considerato.

Tab. 13 - Tipologia delle verifiche effettuate - anno 2011

<i>Tipologia Verifica</i>	<i>N. Verifiche</i>	<i>%</i>
Programmata	379	98,96%
Su Segnalazione	4	1,04%
Totale	383	100,00%

Gli accertamenti effettuati hanno riguardato 283 progetti, pari al 39% dei progetti avviati, per complessivi 1477 volontari, pari al 13,70% circa dei 10.810 volontari impegnati nei progetti a carattere nazionale, interessando tutti i 56 Enti iscritti all'Albo nazionale aventi progetti attivi nell'anno considerato.

Tab. 14 - Verifiche effettuate nell'anno 2011 per classe di iscrizione Enti, progetti e volontari interessati

<i>Classe Iscrizione</i>	<i>Numero Verifiche</i>		<i>Numero Enti</i>		<i>Numero Progetti verificati</i>		<i>Numero Volontari interessati</i>	
	<i>numero</i>	<i>%</i>	<i>numero</i>	<i>%</i>	<i>numero</i>	<i>%</i>	<i>numero</i>	<i>%</i>
Classe 1	357	93,21%	39	69,64%	262	92,58%	1332	90,18%
Classe 2	19	4,96%	11	19,64%	15	5,30%	78	5,28%
Classe 3	6	1,57%	5	8,93%	5	1,77%	47	3,18%
Classe 4	1	0,26%	1	1,79%	1	0,35%	20	1,36%
Totale	383	100,00%	56	100,00%	283	100,00%	1477	100,00%